

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO, MONTALE,
PINTO, VENANZETTI e VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1979

Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la situazione di grave difficoltà che rappresenta per la economia del paese la crescente necessità di importazione di petrolio per far fronte alle esigenze energetiche nazionali.

Si rende quindi necessario favorire e incentivare il ricorso a fonti alternative di energia.

Tra queste l'energia di origine solare appare quella che più si presta ad essere utilizzata nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura.

Attualmente i costi di impianto per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti e per altri usi domestici e agricoli, non risultano competitivi rispetto ad analoghi impianti tradizionali, soprattutto per la mancanza di un adeguato mercato.

Il presente disegno di legge intende favorire l'introduzione di impianti solari per gli usi domestici e agricoli, sia mediante facilitazioni fiscali agli utilizzatori, sia fornendo alle industrie interessate alla realizzazione degli impianti una normativa di riferimento e facilitazioni per la prova e il collaudo dei componenti.

L'articolo 1 del disegno di legge ne definisce la finalità e limita la sua applicazione all'edilizia privata e pubblica e all'agricoltura.

L'articolo 2 affida al CNR il compito di dotare il territorio nazionale di stazioni di rilevamento della disponibilità di energia solare media annua e fissa le norme per il servizio di raccolta, archiviazione e fornitura dei dati agli utilizzatori.

L'articolo 3 stabilisce il principio che l'utilizzo dell'energia solare è libero.

L'articolo 4 fissa l'abolizione dell'IVA per gli impianti solari e la possibilità di detrazione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF delle spese di impianto da parte degli utilizzatori.

L'articolo 5 affida al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di stabilire le norme in base alle quali l'impianto è riconosciuto idoneo ad ottenere le agevolazioni; fissa inoltre i criteri secondo i quali il CNEN elaborerà e aggiornerà periodicamente tali norme.

L'articolo 6 stabilisce che verrà realizzata dal CNEN una stazione sperimentale per la omologazione degli impianti solari e fissa le norme per il suo utilizzo da parte dei costruttori.

L'articolo 7 e l'articolo 8 contengono le norme per l'installazione di impianti solari nell'edilizia agevolata e convenzionata e nell'edilizia pubblica.

Gli articoli 9 e 10 affidano rispettivamente al Ministero dei lavori pubblici e alle Regioni le funzioni di controllo degli impianti solari e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di prov-

vedere al censimento annuale della produzione di energia da fonte solare.

L'articolo 11 stabilisce che nel piano energetico nazionale un apposito fondo dovrà essere stanziato per la ricerca e lo sviluppo di tipo applicato sui sistemi di sfruttamento dell'energia solare e ne affida la gestione al CNEN.

L'articolo 12 stabilisce che particolari priorità dovranno essere previste sia per i centri di ricerca che per le installazioni pilota nel Mezzogiorno.

L'articolo 13, infine, fissa la copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.***(Finalità della legge)*

La presente legge ha lo scopo di fornire norme di riferimento atte ad incentivare la utilizzazione dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura.

Art. 2.*(Carta del sole)*

Il CNR provvederà a dotare tutto il territorio nazionale di una rete distribuita per il rilevamento e la registrazione della disponibilità locale di energia solare media annua.

I dati raccolti ed archiviati in forma standardizzata e centralizzata, nonchè i metodi di calcolo da adottare per la corretta interpolazione, saranno a disposizione gratuita degli operatori industriali del settore e degli utilizzatori.

L'intero servizio di raccolta, archiviazione e fornitura dei dati è affidato al CNR.

Art. 3.*(Utilizzazione dell'energia solare)*

L'utilizzazione civile dell'energia solare è libera, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed ambientali vigenti.

Art. 4.*(Agevolazioni ed incentivazioni)*

Gli impianti da adibire al riscaldamento dell'acqua, al riscaldamento degli ambienti e ad altri usi domestici ed agricoli, purchè realizzati secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6, sono esonerati dall'IVA.

Le spese di acquisto ed installazione dell'impianto sono detraibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, nell'anno dell'entrata in funzione dell'impianto stesso e negli anni successivi, fino alla loro completa copertura. La fattura originale deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi.

Art. 5.

(Criteri di progetto degli impianti di utilizzazione dell'energia solare)

Fino alla data nella quale diverranno disponibili le attrezzature per l'omologazione sperimentale di impianti prototipi di cui all'articolo 6, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornirà ai produttori nazionali di impianti di utilizzazione dell'energia solare per usi domestici ed agricoli i criteri di progetto e le norme in base alle quali l'impianto sarà riconosciuto idoneo ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4.

Tali criteri e norme, che saranno periodicamente aggiornati sulla base dei progressi tecnologici ottenuti, saranno elaborati e trasmessi al Ministero dell'industria dal CNEN.

Le specifiche degli impianti in grado di ottenere le agevolazioni fiscali, saranno determinate confrontando i costi del servizio reso dall'impianto solare rispetto a quelli di un analogo impianto tradizionale (gas o combustibile fossile), su un arco di tempo pari alla durata prevista dell'impianto solare e assumendo per il combustibile dell'impianto tradizionale un costo opportunamente maggiorato rispetto al prezzo di mercato.

Art. 6.

(Omologazione degli impianti prototipi dimostrativi)

Il CNEN realizzerà una stazione sperimentale nazionale in grado di omologare gli impianti prototipi dimostrativi, realizzati dalle industrie nazionali sulla base dei criteri di progetto di cui all'articolo 5, certificando che essi realizzino la produttività prevista.

I costi di prova e certificazione sono a carico dello Stato. Il costo dell'impianto dimostrativo sarà rimborsato all'industria produttrice nel caso di omologazione positiva.

L'efficienza registrata da tutti gli impianti provati presso la stazione sperimentale, misurata secondo criteri standardizzati prefissati, sarà resa pubblica. In base ai risultati registrati dalla stazione di prova saranno aggiornati i criteri di progetto di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Edilizia agevolata e convenzionata)

La spesa degli impianti solari previsti nel caso di edilizia agevolata e convenzionata rientra nel costo complessivo dell'immobile ammesso a contributo, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 8.

(Edilizia pubblica)

Per l'edilizia pubblica è resa obbligatoria in sede di progetto la valutazione della convenienza di adottare impianti di utilizzazione dell'energia solare.

In tutti i casi in cui risulti verificata tale convenienza secondo i criteri di cui all'articolo 5, verranno adottati impianti solari in accordo con quanto previsto agli articoli 5 e 6.

Art. 9.

(Controlli)

Il controllo su tutti gli impianti solari che godono delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonchè su quelli installati nell'edilizia pubblica, verrà coordinato dal Ministero dei lavori pubblici, che emanerà le norme e le disposizioni tecniche ed amministrative di attuazione in accordo con gli articoli 5 e 6, delegando alle Regioni il compito di verifica e di tenuta degli elementi informativi per il censimento dei dati del settore.

Art. 10.

(Censimento)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà al censimento annuale della produzione di energia da fonte solare, indicandone la ripartizione regionale e dandone comunicazione al Parlamento.

Art. 11.

(Ricerca e sviluppo per lo sfruttamento dell'energia solare)

Il Piano energetico nazionale dovrà prevedere un fondo speciale da destinare alla ricerca e allo sviluppo di tipo applicato sui sistemi per lo sfruttamento dell'energia solare e sulla promozione del loro impiego per gli usi domestici, agricoli ed industriali. La gestione di tale fondo è affidata al CNEN.

Dovrà essere privilegiato il metodo della ricerca per progetto od impresa, ciascuno dei quali organizzato in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.

Il CNEN dovrà approvare i progetti e le imprese che comportino la partecipazione finanziaria totale o parziale dello Stato; dovrà formulare o approvare l'organizzazione del progetto cui potranno partecipare industrie ed enti pubblici e privati anche mediante la costituzione di società per azioni o consorzi; dovrà infine assicurare comunque la gestione tecnico-amministrativa del progetto.

Art. 12.

(Priorità alle ricerche ed ai progetti nel Mezzogiorno)

Nell'ambito del fondo speciale di cui all'articolo 11, dovrà essere assicurata la priorità ai centri di ricerca, ai progetti ed alle installazioni pilota ubicate nel Mezzogiorno, con particolare riferimento all'utilizzazione dell'energia solare per usi agricoli.

Art. 13.

(Copertura)

Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 11, è assegnato al CNEN un contributo di lire 20 miliardi per l'anno 1980. L'ammontare del contributo per gli esercizi successivi sarà determinato con la legge finanziaria.

All'onere finanziario per l'anno 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento istituito dal capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.